



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
F. Poggiani, C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Berruti, G. Beschi, L. Binda,
P. Bisi, L. Caratti, P. Giacomazzi,
R. Redeghieri, L. Reina, A. Sterli,
M. Taurino, E. Valcarenghi

Stampa
Tiber Spa - Via Industriale, 24/26
Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@grup pocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 4/2003 del 9.05.2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 21.02.2024

RATIO Lavoro

Periodico dedicato all'amministrazione del personale e al diritto del lavoro

Sommario 3/2024

Opinione	- "L'anno vecchio è finito ormai ma qualcosa ancora qui non va"	4
-----------------	---	----------

Legislazione

Novità	- Riforma dell'Irpef	6
	- Concetto di residenza e domicilio fiscale	8
	- Novità per il prestito al dipendente	12

Prassi

Inps	 - Esonero contributivo per lavoratrici madri	16
	- Contribuzione 2024 alla Gestione Separata Inps	20
	- Contributi I.V.S. 2024 per artigiani e commercianti	24
	- Importi massimi di integrazioni salariali e disoccupazione per il 2024	26
	- Contributi 2024 per operai aziende agricole	30
	- Indennità di discontinuità nel settore spettacolo	32
	- Domanda di esonero contributivo per la parità di genere	38
	 - Decontribuzione contratti di solidarietà industriali	42

Pratica d'ufficio

Adempimenti	- Comunicazione annuale dei lavori usuranti	44
	- Semplificazioni amministrative per il distacco transnazionale	46
Retribuzione	- Minimi retributivi e contributi 2024 per lavoratori domestici	48
Utilità	- Calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento	52
Contratti	- C.c.n.l. lavoratori dello sport	56

Rubriche

Scadenario	- Adempimenti mese di marzo 2024	60
Chiarimenti ministeriali	- Obblighi previdenziali per assistenti sanitari	62
Notizie in breve		63
Note a sentenze	- Possibilità di irrogare un secondo licenziamento	64



Bergenia crassifolia

Da qualche anno fiorisce sporadicamente con qualche settimana di anticipo la bergenia dalle foglie spesse (*Bergenia crassifolia*) altrimenti detta erba di San Giuseppe per l'abitudine di fiorire - nelle nostre zone - nei giorni intorno al 19 marzo.

Non vorrei banalizzare con i soliti discorsi sul cambiamento climatico, ma gli inverni miti traggono in inganno specie come queste che, per propria natura, dovendo approfittare di stagioni vegetative brevi (*Bergenia* è un genere originario dell'Asia centrale, della Siberia, dell'Afghanistan, della Cina e dell'Himalaya), sono indotte a fiorire al primo - a volte ingannevole - accenno di rialzo termico.

Il genere, dotato di numerose specie di cui la *B. crassifolia* è la più diffusa nei giardini di fine Ottocento primo Novecento, deve il nome a Karl August von Bergen (1704-1759) medico e botanico, laureato in medicina a Leida, poi professore di anatomia all'Università Viadrina nel Brandeburgo. Allora la botanica faceva tutt'uno con la medicina, per via delle proprietà terapeutiche di innumerevoli specie, ma von Bergen fece di più visto che si dedicò a fissare un metodo "naturale" per la classificazione delle piante in un periodo in cui la classificazione binomiale linneana era ancora tutt'altro che affermata.

Oggi *B. crassifolia* è specie che si pianta di rado e ciò potrebbe essere sconsigliato se si pensa alle qualità di resistenza sia al freddo sia al caldo e alla siccità (l'appartenenza alla famiglia delle Saxifragaceae è di per sé "programma" di adattabilità). Senza contare che vi è un'ampia gamma di varietà e ibridi sviluppati a partire da incroci intragenerici, interessanti per il colore dei fiori, che oggi varia tra il bianco e il porpora con tutte le gamme del rosa, compreso l'albicocca, e per il fogliame anche nelle colorazioni autunnali e invernali.

Piantatela, al sole o al sole parziale, e poi dimenticatela.

Marco Fabbri

www.marcofabbri.it

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com
Indirizzo Skype: servizioclientiratio

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi nei contenuti della presente pubblicazione.

Nonostante la cura dei contenuti né l'Editore né la Direzione possono assumersi la responsabilità per le conseguenze operative derivanti dall'utilizzo delle informazioni e delle indicazioni contenute nel presente volume e nella connessa banca dati.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- PRECISAZIONI INPS

DECONTRIBUZIONE CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ INDUSTRIALI

D.M. Lavoro-Economia 30.09.2019, n. 278 - D.M. Lavoro-Economia 27.09.2017, n. 2 - C.M. Lavoro 22.11.2017, n. 18 D.L. 1.10.1996, n. 510 conv. L. 28.11.1996, n. 608 - Circ. Inps 26.09.2018, n. 98 - C.M. Lavoro 3.10.2019, n. 17 Circ. Inps 7.11.2019, n. 133 - Circ. Inps 5.08.2020, n. 92 - Circ. Inps 9.09.2020, n. 100 - Circ. Inps 5.04.2023, n. 40 Nota Min. Lavoro 6.10.2021 - Mess. Inps 2.01.2024, n. 5

L'art. 6, c. 4 D.L. 510/1996 prevede una decontribuzione a favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensivi di tipo A con la finalità di evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti per motivi economici.

In particolare, le imprese possono godere di una riduzione del 35% dei contributi dovuti per i lavoratori interessati ad una contrazione dell'orario di lavoro superiore al 20%. La durata dell'agevolazione, riconosciuta previa domanda, è fissata in 24 mesi.

L'istanza di decontribuzione deve essere effettuata mediante l'applicativo web "sgravicdsonline", a disposizione delle imprese dal 2.11 al 10.12 di ogni anno per la precompilazione, utilizzando **esclusivamente le credenziali Spid** o Cie (carta d'identità elettronica).

Da notare che il pagamento dell'imposta di bollo, a partire dall'annualità 2021, è consentito solo mediante il sistema "pagoPA", utilizzando l'apposita funzione integrata all'interno dell'applicativo medesimo.

Con il messaggio 5/2024 sono indicate le imprese ammesse allo sgravio e le relative operazioni di conguaglio.

SCHEMA DI SINTESI

AGEVOLAZIONE Art. 6, D.L. 510/1996	⇒	In favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, con esclusione di quelli previsti dall'art. 5, cc. 5 e 8 D.L. 148/1993, è prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse destinate.	⇒	Con decreto dei Ministri del Lavoro e dell'Economia sono stabiliti i criteri per la concessione del beneficio.
DESTINATARI	⇒	La riduzione contributiva è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli artt. 1 e 2 D.L. 726/1984, convertito in L. 863/1984.	⇒	Nonché, a decorrere dal 24.09.2015, ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. c) D. Lgs. 148/2015.
MISURA	⇒	La riduzione contributiva è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.	⇒	Per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.
DURATA	⇒	Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile.		
ISTANZA	⇒	La riduzione contributiva è riconosciuta su istanza dell'impresa firmata digitalmente e prodotta in bollo da inoltrarsi mediante l'applicativo web "sgravicdsonline".	⇒	Alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro.
SCADENZA	⇒	L'applicativo web è disponibile dal 2.11 al 10.12 di ogni anno per la precompilazione delle istanze.		
	⇒	L'istanza è presentata dal 30.11 al 10.12 dalle imprese che hanno stipulato il contratto di solidarietà entro il 30.11, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel 2° semestre dell'anno precedente.		
LIMITE DI SPESA	⇒	Le istanze presentate sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all'anno di presentazione e, comunque, entro il limite di spesa annuo.		

PRECISAZIONI INPS

CONGUAGLIO
CONTRIBUTIVO

Anno 2023

Mess. Inps 5/2024

• Aziende
interessate

- Con la circolare n. 40/2023, l'Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo di cui all'art. 6 D.L. 1.10.1996, n. 510, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultano conclusi entro il 30.06.2022.
- Con messaggio 5/2024, sono indicate le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio in esame, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31.03.2023 [Allegato n. 1 al Mess. Inps 5/2024 [\(🔗\)](#)].

• Misura
massima

- Con riguardo all'effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile.
- Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.

• Calcolo

Circ. Inps
100/2020

- La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell'orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
- Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
- Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
- Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

• Codice
autorizzazione

- L'Inps, accertata sulla base della documentazione prodotta dall'azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996".

• UniEmens

- Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (allegato n. 1 al Mess. Inps 5/2024), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
 - .. nell'elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale già in uso "L990", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30.10.1984, n. 726 (L. 863/1984), nonché dell'art. 21, c. 1, lett. c) D. Lgs. 148/2015, anno 2021";
 - .. nell'elemento <SommaACredito> indicheranno il relativo importo.

Le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno **16.04.2024**.

COMUNICAZIONE ANNUALE DEI LAVORI USURANTI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- TIPOLOGIE DI LAVORI USURANTI

D. Lgs. 21.04.2011, n. 67 - Art. 2 D.M. Lavoro 19.05.1999 - D.M. 20.09.2011 - Nota Min. Lavoro 28.11.2011

Il D. Lgs. 67/2011 ha previsto, per gli **addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti**, la possibilità di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. Le lavorazioni oggetto di questo beneficio sono i lavori usuranti di cui all'art. 2 del D.M. Lavoro 19.05.1999.

Ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati in queste lavorazioni, è necessario comunicare annualmente attraverso il modello LAV_US il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti. Questa comunicazione, da effettuarsi **entro il 31.03** dell'anno successivo a quello di riferimento, è sanzionabile per i lavori notturni.

SCHEMA DI SINTESI

COMUNICAZIONE ANNUALE ⁽¹⁾	⇒ Per tutte le lavorazioni usuranti i datori di lavoro devono inviare una comunicazione annuale al Ministero del Lavoro del periodo o periodi nei quali ogni dipendente ha svolto tali lavorazioni.	⇒	• Entro il 31.03 con riferimento all'annualità precedente. 31.03.2024 per il 2023. • Utilizzando il modello LAV_US .
	⇒ Per i lavoratori notturni è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.		
TIPOLOGIE LAVORI USURANTI	⇒ Lavori particolarmente usuranti .	⇒	Indicati all'art. 2 D.M. Lavoro 19.05.1999.
	⇒ Lavori notturni .	⇒	Indicati all'art. 1 D. Lgs. 66/2003.
	⇒ Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta " linea catena ".	⇒	Indicate all'art. 1, c. 1, lett. c) D. Lgs. 67/2011 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto.
	⇒ Conducenti di veicoli , di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.	⇒	Art. 1, c. 1, lett. d) D. Lgs. 67/2011.
SOGGETTI OBBLIGATI	• La comunicazione può essere effettuata dai seguenti soggetti: .. datori di lavoro privati , direttamente o a mezzo di propri dipendenti; .. imprese utilizzatrici , con riguardo a lavoratori somministrati, impegnati nel "lavoro a catena" e nel "lavoro notturno"; .. consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati , ai sensi della L. 12/1979, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente; .. altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo , quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione.		
PROCEDURA ⁽²⁾	⇒ • Per effettuare la comunicazione è necessario: .. accreditarsi al sistema se non si è ancora registrati; .. compilare online il modello LAV_US di monitoraggio.	⇒	Sul portale "servizi.lavoro.gov.it"
ACCREDITAMENTO AL SISTEMA	⇒ Compilare il modulo con i propri dati e procedere all'invio.	⇒	La ricevuta stampabile di avvenuta compilazione sarà inviata via mail all'indirizzo indicato nel campo "Referente" del modulo.
	⇒ Il Ministero del Lavoro invierà una mail di richiesta di documentazione allo stesso indirizzo.	⇒	In caso di mancata ricezione della mail sarà necessario inviare una richiesta di supporto attraverso la piattaforma dell'URP online.
	⇒ Inviare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi effettua l'accREDITAMENTO (datore di lavoro o soggetto autorizzato).		
	⇒ Una volta ricevute le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US.		
SANZIONI	⇒ Il sistema offre la possibilità di avere un archivio con tutti i moduli inviati.		
	⇒ Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00.		

Note

⁽¹⁾ In caso di processi produttivi in serie o in "linea catena" (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, ecc. come indicato dall'art. 1, c. 1 lett. c) del D. Lgs. 67/2011), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro 30 giorni dall'inizio delle attività.

⁽²⁾ Si accede a tutti i servizi online del Ministero del Lavoro esclusivamente tramite SPiD.

TIPOLOGIE DI LAVORI USURANTI

INDIVIDUAZIONE
DELLE LAVORAZIONI• **Lavori particolarmente usuranti**

Art. 2
D.M.
19.05.1999

- Lavori in galleria, cava o miniera - tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità.
- Lavori in cassoni ad aria compressa.
- Lavori svolti dai palombari.
- Lavori ad alte temperature.
- Lavorazione del vetro cavo.
- Lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture.
- Lavori di asportazione dell'amianto.

• **Lavori notturni**

Art. 1
D. Lgs.
66/2003
Art. 1, c. 1,
lett. b)
D. Lgs.
67/2011

- Il "lavoratore notturno" è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il "periodo notturno", cioè un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.
- In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno.
- In caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproportionato.
- Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno 6 ore in cui è compresa la fascia indicata come "periodo notturno") o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno 3 ore).

• **Lavorazioni a catena**

Art. 1, c. 1,
lett. c)
D. Lgs.
67/2011

- Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti.
- Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti, produzione di articoli finiti, ecc.
- Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico.
- Costruzione di autoveicoli e di rimorchi.
- Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento.
- Elettrodomestici.
- Altri strumenti e apparecchi.
- Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori, ecc.
- Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

• **Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.**

Art. 1, c. 1, lett. d)
D. Lgs. 67/2011